

Corte dei Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 26/04/2022) 27/04/2022, n. 111

GIUDIZIO DI CONTO › Responsabilità amministrativa o contabile

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu - Presidente

Silvio Ronci - Giudice relatore

Pierpaolo Grasso - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30048 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro:

C.M., nata a N. l'(...) e residente a S. (B.), in via del P. n. 20 (C.F.: (...)), rappresentata e difesa dall'avv. Dario Meini e dall'avv. Alberto Besuzio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Brescia, Borgo Pietro Wuhrer n. 81;

I.S. s.p.a. (P.IVA (...)) in persona del procuratore speciale, avv. V.P., in virtù di procura conferita in data 20.2.2019, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Milano, Via Larga n. 23;

Visti gli atti introduttivi del giudizio;

letti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nell'udienza del 9 febbraio 2022 (con l'assistenza della segretaria dott.ssa M.O.), il Pubblico Ministero, dott.ssa Valentina Papa, l'avv. Alberto Besuzio per C.M. e l'avv. Alice Minati (su delega dell'avv. Ferrari) per I.S. spa.

Svolgimento del processo

Con citazione in riassunzione depositata in data 4 maggio 2021 la Procura regionale chiama in giudizio C.M. (all'epoca

dei fatti Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi dell'ex Circolo didattico di Manerba del Garda) e B. "I.S." spa per sentirli condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione, della somma complessiva di 507.310,40 Euro. In particolare, l'azione risarcitoria è esercitata nei confronti della C. a titolo di responsabilità principale (per l'intero importo suindicato, costituito da 169.110,40 Euro per danno diretto e da 338.220,00 Euro per danno all'immagine) e nei confronti dell'Istituto di credito tesoriere in via sussidiaria (limitatamente al danno diretto di 169.110,40 Euro).

In estrema sintesi, i fatti sono i seguenti.

Con esposto del 2.5.2014, il dirigente dell'Istituto Comprensivo "Valtenesi" segnalava alla Procura della Corte dei conti di aver rilevato anomali mandati e pagamenti disposti a valere sul conto dell'ex Circolo didattico di Manerba del Garda a beneficio della sig.ra M.C., già direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) del predetto Circolo e di aver sporto denuncia anche alla Procura della Repubblica di Brescia. L'Ufficio Scolastico Regionale, avuta notizia del fatto, disponeva apposita attività ispettiva dalla quale emergevano numerosi pagamenti indebitamente disposti in proprio favore dalla predetta dirigente durante il periodo 2007-2014 per un danno erariale di complessivi 795.354,66 Euro (note del 6.6 e del 31.7.2014). Quindi, estesa la verifica all'intero periodo in cui la sig.ra C. aveva svolto le funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi, emergevano ulteriori riscossioni di denaro da parte della medesima per 169.110,40 Euro avvenute durante il precedente periodo 2001-2006 (nota dell'Ufficio Scolastico Regionale datata 8.8.2014).

In relazione agli illeciti pagamenti effettuati negli anni 2007-2014 il GIP presso il Tribunale di Brescia condannava la sig.ra C. a due anni di reclusione per i reati di peculato e falso (sentenza n. 1541/2017 emessa ai sensi dell'[art. 444](#) c.p.p., in giudicato dal 6.11.2017).

Dopo la condanna, la DSGA - nel frattempo licenziata dal servizio - risarciva al Ministero la somma di 795.354,66 Euro relativa agli illeciti commessi negli anni 2007-2014.

La Procura della Corte dei conti, nel perseguire i fatti avvenuti nel precedente periodo 2001-2006, evocava in giudizio una prima volta la sig.ra C. in data 28.1.2019 (G. 29286) domandando il risarcimento sia del danno diretto di 169.110,40 Euro (corrispondente agli incassi indebiti di cui la medesima ha beneficiato), sia del danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, quantificato in 338.220,00 Euro; inoltre, in data 12.2.2019 esercitava l'azione anche nei confronti della B.I.S. spa (G. 29303), ritenendola responsabile a titolo di colpa grave (dunque in via sussidiaria) del pregiudizio di 169.110,40 Euro per aver violato la convenzione di tesoreria eseguendo i pagamenti che la Dirigente aveva illegittimamente disposto in favore di sé stessa.

La Sezione giurisdizionale regionale, dopo aver confermato con modifiche (ordinanza n. 77/2018) il sequestro conservativo autorizzato (D.P. n. 12 del 2018) nei confronti della sig.ra C., previa riunione dei giudizi rigettava la domanda proposta dal Pubblico Ministero contabile per prescrizione dell'azione e revocava la misura cautelare (sent. n. 339/2019); di conseguenza disponeva la revoca del sequestro concesso con ordinanza n. 77/2018.

La Sezione I^a Giurisdizionale Centrale d'Appello, accogliendo l'impugnativa della Procura, riteneva tempestiva la domanda risarcitoria e, per l'effetto, rimetteva la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito (sent. n. 120/2021).

Nell'odierna causa riassunta in data 4.5.2021, il Pubblico Ministero rinnova i medesimi addebiti mossi alle controparti con il primo atto di citazione e chiede la conversione del sequestro in pignoramento. Il 20.1.2022 si costituiva la sig.ra C. eccependo che:

- gli illeciti asseritamente commessi negli anni 2001-2006 (e, di conseguenza, del danno diretto di 169.110,40 Euro) non sono sufficientemente provati. Tali sarebbero solo le appropriazioni riferite agli anni 2007-2014, essendo sulle stesse sceso il giudicato penale, mentre quelle relative al precedente periodo 2001-2006 si fondano esclusivamente sulle valutazioni dell'ispettore ministeriale (compiute al di fuori di qualsiasi contraddittorio con la convenuta) e non sono state oggetto di alcuna imputazione nel processo penale;
- le conclusioni cui è pervenuto l'ispettore ministeriale sono inattendibili e contraddittorie, in quanto nella sua relazione egli si è limitato a considerare come indebiti una serie di pagamenti riscossi dalla C. a titolo di stipendi e trattamenti retributivi accessori estrapolati dai giornali di cassa bancari senza produrre altra documentazione e conteggiando più volte gli stessi importi;
- la somma riparatoria di 796.390,43 Euro già versata dalla convenuta dopo il giudizio penale per gli addebiti relativi al 2007-2014 è superiore di 24.533,81 Euro a quanto da lei illecitamente riscosso nel medesimo periodo;
- in subordine, mancano il nesso causale tra condotta ed evento lesivo e l'elemento soggettivo, stante la patologia ludopatica da cui era affetta la C. e l'apporto causale necessario fornito dal personale della banca tesoriere alla commissione degli illeciti;
- in ulteriore subordine, si configura il concorso colposo dell'Amministrazione danneggiata (in persona dei dirigenti scolastici e dei revisori dei conti), alla quale va conseguentemente imputata una parte del danno patrimoniale diretto;
- è insussistente o comunque esiguo il contestato danno all'immagine, il cui eventuale importo va liquidato in misura inferiore a quella richiesta dalla Procura in considerazione delle restituzioni già operate dalla convenuta e della di lei immediata e totale acquiescenza al licenziamento senza preavviso immediatamente disposto dall'Amministrazione, che ha limitato il clamor fori suscitato dai fatti.

Tutto ciò premesso, la difesa della convenuta chiedeva il rigetto della domanda e di liberare dal vincolo del sequestro l'autovettura Ford modello Expedition; in via gradata, una più equa rideterminazione del danno ascritto, anche scomputando in compensazione la somma di 24.533,81 Euro già risarcita all'Amministrazione per i fatti relativi al 2007-2014.

In data 19 gennaio 2022 si costituiva anche I.S. spa, eccependo quanto segue:

- sotto il profilo soggettivo, è inconfigurabile una condotta gravemente colposa, la Banca avendo agito in conformità delle convenzioni di tesoreria che espressamente vietavano i pagamenti dei mandati emessi a favore del direttore dei servizi generale e amministrativi dell'Istituto con quietanze dello stesso "ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti". Atteso che le evidenze documentali allegate alla relazione ispettiva contabile prot. 13723 del 5.8.2014 confermano come le causali dei pagamenti in contestazione, comunque avallati dai Dirigenti scolastici, fossero formalmente corrette e conformi ai termini delle convenzioni, il cassiere aveva l'onere (rectius, l'obbligo) di provvedere alla erogazione delle somme;
- I.S. è stata vittima dei raggiri messi in atto dalla C., al pari dei dirigenti scolastici e degli organi di controllo (ai quali peraltro la Banca, come previsto dalle convenzioni, inviava mensilmente i mandati relativi alle operazioni eseguite e trimestralmente i giornali di cassa);
- sotto il profilo oggettivo, manca la prova che la condotta illecita ascritta alla Dirigente del Servizio generale e

amministrativi con la sentenza penale di condanna per le appropriazioni del 2007-2014 sia stata posta in essere dalla medesima anche negli anni 2001-2006.

Tutto ciò premesso, la difesa di B.I.S. spa chiede il rigetto della domanda e, in via subordinata, la riduzione degli addebiti, ferma restando una eventuale condanna solo in via sussidiaria.

Nell'udienza del 9 febbraio 2022, data per letta - col consenso delle parti - la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione, il Pubblico Ministero e le difese delle parti convenute hanno insistito per le rispettive conclusioni, ribadendo le loro argomentazioni.

Motivi della decisione

L'odierno giudizio, come da atto di riassunzione della Procura e in base alle comparse di costituzione e risposta delle due parti convenute, non pone la soluzione di questioni preliminari e pregiudiziali, ragion per cui si può passare direttamente al merito della causa.

Al riguardo, conviene vagliare separatamente le posizioni di C.M. (chiamata a rispondere del danno diretto patrimoniale in via principale a titolo di dolo, oltre che del danno all'immagine) e di I.S. spa (citata in giudizio in via sussidiaria per colpa grave solo in relazione al danno diretto patrimoniale).

C.M.

La Procura ritiene C.M. responsabile di avere dolosamente incassato denaro pubblico disponendo indebiti pagamenti a proprio favore dal conto corrente bancario dell'ex Circolo didattico di Manerba sul Garda presso il quale ella rivestiva il ruolo di Direttrice dei Servizi generali e amministrativi (DSGA). Con tale condotta *contra ius*, che secondo quanto emerso dall'indagine ispettiva svolta dall'Amministrazione scolastica è iniziata nel 2001 e si è protratta fino al 2014, la convenuta si è appropriata di notevoli somme, cagionando all'Amministrazione un rilevante danno erariale diretto: specificamente, gli importi sottratti ammontano a 796.390,43 Euro per il periodo 2007-2014 (estranei tuttavia all'odierna azione di responsabilità in quanto integralmente rifiuti dalla C. dopo la sua definitiva condanna penale per i reati di peculato e falso) e ad ulteriori 169.110,40 Euro per gli anni 2001-2006 (oggetto del presente giudizio).

L'indagine ispettivo-contabile che ha consentito di disvelare gli indebiti prelevamenti - nata da una segnalazione al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Valtenesi", datata 19 marzo 2014, da parte dei funzionari della B.P.S. (istituto tesoriere dell'ex Circolo Didattico di Manerba del Garda) - ha riguardato dapprima i fatti relativi al 2007-2014. Al riguardo, il raffronto tra i documenti contabili dell'Istituto comprensivo e quelli della banca tesoriere ha consentito di appurare il meccanismo fraudolento messo in atto dalla dirigente infedele, consistente nel registrare nel giornale di cassa scolastico falsi mandati di pagamento in favore di terzi (alcune copie sono state rinvenute), utilizzando pezzi giustificative relative ad altre spese regolari e, nel contempo, nel presentare al cassiere mandati recanti lo stesso numero sequenziale ma con beneficiario sé stessa, mandati che dopo l'incasso venivano da lei recuperati e fatti sparire (come attestato nel verbale del 28.5.2014, tutti gli originali dei mandati cartacei quietanzati dalla banca e restituiti all'Istituto Comprensivo sono risultati introvabili presso gli uffici scolastici).

E' certo che negli anni la C. abbia posto in essere illeciti prelevamenti mediante tali modalità fraudolente: per il periodo 2007-2014 lo provano i riscontri sufficientemente documentati eseguiti dall'ispettore ministeriale, le esplicite ammissioni della stessa dirigente (si vedano le sue dichiarazioni del 28.4.2014), la condanna penale definitiva a due anni di

reclusione per peculato e falso emessa dal Tribunale penale di Brescia con sentenza n. 1541/2017 e, ancora, la spontanea rifusione del danno patrimoniale di 796.390,43 Euro (somma corrispondente alle indebite appropriazioni commesse nel suindicato arco temporale).

Ma anche nel corso del precedente periodo 2001-2006 - come le viene contestato con l'odierna azione di responsabilità - la predetta DSGA risulta aver sottratto a suo personale vantaggio denaro dell'ex Circolo Didattico. Con l'estensione dei controlli ispettivi a tale arco temporale, infatti, il funzionario incaricato dall'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia ha scoperto un'altra modalità utilizzata dalla C. per appropriarsi dei fondi, consistente nel fraudolento inserimento del proprio nominativo nella distinta dei supplenti a tempo determinato allegata ai mandati di pagamento degli stipendi; l'importo complessivo dei mandati risultava maggiore rispetto a quello dato dalla somma delle retribuzioni spettanti agli aventi diritto e la differenza veniva incassata dalla dirigente infedele, che poi manometteva la distinta tagliando il foglio in corrispondenza del suo nome in modo da nascondere l'evidenza della manovra truffaldina.

Innegabili prove documentali di siffatto "sistema" sono state rinvenute per gli anni 2001, 2002 e 2004 (di esse si dà conto nella relazione di indagine ispettivo-contabile del 30.7.2014): si tratta, in particolare, delle copie di alcuni mandati (i cui pagamenti sono confermati dalle movimentazioni risultanti dagli estratti conto bancari) e degli elenchi del personale a tempo determinato materialmente manomessi dopo l'incasso degli stipendi al fine di eliminare il nome C.M.. Partendo da tali prove, l'analisi dei giornali di cassa tenuti dalla Banca tesoriere (unica documentazione che è stato possibile reperire) ha rivelato, a valere sul conto corrente intestato all'ex Circolo Didattico, pagamenti per complessivi 169.110,40 Euro effettuati dal 2001 al 2006 direttamente in favore della C. a titolo di "retribuzione", "compensi", "rimborsi", "indennità di amministrazione": molto spesso le causali dell'operazione recano espressamente la dizione "personale TD", dal che si evince con sufficiente grado di sicurezza che trattasi di fattispecie in cui la DGSA ha utilizzato il meccanismo fraudolento sopra descritto. Altre volte, come nel caso degli esborsi per "indennità di amministrazione", le somme liquidate alla C. nello stesso anno sono di rilevante ammontare, ben superiore rispetto a quello previsto dal CCNL per tale voce.

Al riguardo, va respinta l'eccezione - sollevata dalla difesa - di carenza probatoria circa gli illeciti commessi nel periodo 2001-2006 (a differenza di quelli relativi ai successivi anni 2007-2014, "coperti" dal giudicato penale di condanna). In disparte il fatto che il mancato rinvenimento dei mandati quietanzati dal cassiere e della documentazione a corredo dei pagamenti - che certo avrebbero fornito ulteriori elementi comprovanti le condotte *contra ius* - è addebitabile alla stessa C. (che, in qualità di DGSA, aveva la disponibilità e riceveva tali atti dalla banca che li trasmetteva con la cadenza temporale prevista dalla convenzione di tesoreria) e dunque non può risolversi in una scusante invocabile a suo favore, il Collegio ritiene dimostrati i comportamenti illeciti ascritti alla convenuta sulla base dei seguenti elementi e circostanze:

1) i giornali di cassa riportano pagamenti anomali di cui ha beneficiato direttamente la DGSA, tali dovendosi considerare sia quelli le cui causali fanno espresso riferimento agli stipendi dei docenti a tempo determinato (ciò costituisce un fondato indizio del reiterato ricorso al "giochino" di inserire nella distinta allegata al mandato il proprio nominativo per poi rimuoverlo strappando il foglio), sia quelli relativi a somme di importo ingiustificato (ad esempio, l'indennità di amministrazione liquidata per gli anni 2005-2006 e 2006-2007, suddivisa in più tranches, risulta pari, rispettivamente, a 4.538,55 Euro e a 4.551,53 Euro, mentre la misura tabellare lorda prevista dal contratto collettivo la fissa a soli 1.750,00 Euro);

2) le dichiarazioni confessionarie rese per iscritto dalla convenuta che, sebbene siano riferite agli illeciti del 2007-2014,

contengono l'espressa ammissione che la patologia ludopatica e i prelievi destinati al gioco sono cominciati nel 2002: con tale affermazione, quindi, la stessa C. ha riconosciuto - neanche molto "velatamente" - che già in tale anno operava illecitamente;

3) a fronte delle numerose e rilevanti appropriazioni indebite commesse durante il periodo 2007-2014 (accertate e riconosciute dalla stessa dirigente responsabile) e alla luce delle conclusioni emerse dall'attività ispettiva condotta sugli anni 2001-2006, non appare logicamente plausibile affermare che tali condotte sono iniziate solo a partire dal 2007 e che negli anni precedenti, quando già ricopriva la carica di DGSA presso l'ex Circolo didattico di Manerba del Garda, la C. ha operato correttamente.

Per quanto precede, la suindicata dirigente deve ritenersi responsabile del danno derivante dall'aver dolosamente disposto, negli anni 2001-2006, indebiti pagamenti a suo favore per l'importo complessivo di 169.110,40 Euro.

Al riguardo, non rilevano le altre eccezioni difensive sul fatto che le appropriazioni commesse nel 2001-2006 non hanno costituito oggetto del processo penale (stante l'autonomia tra tale giudizio e quello di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti), sulla inattendibilità e contraddittorietà delle conclusioni dell'ispettore ministeriale (i pagamenti costituenti danno ed indicati dettagliatamente negli allegati non sono conteggiati due volte), sulla compensazione con le asserite restituzioni in eccesso riferite al periodo 2007-2014 (non fanno parte dell'odierno giudizio), sulla ludopatia che farebbe venire meno l'elemento soggettivo e il nesso di causalità (trattasi di patologia che non rileva sul dolo né costituisce causa efficiente sopravvenuta, tanto è vero che il suo riconoscimento in sede penale non ha evitato la condanna e il risarcimento), sul concorso colposo di altri soggetti (avendo agito con dolo e per fini di arricchimento personale, la C. risponde dell'intero danno in via principale).

B.I.S. spa

Nell'esaminare la posizione processuale di B.I.S. spa (suceduta a C. spa e a B.I. spa, titolari del servizio di tesoreria rispettivamente fino al 2003 e dal 2004 al 2006), occorre prendere le mosse dalle convenzioni che regolavano i rapporti tra gli istituti di credito e l'ex Circolo Didattico di Manerba del Garda. Una specifica disposizione ivi contenuta vietava espressamente "il pagamento di mandati emessi a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'Istituto con quietanza dello stesso ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti" (artt. 4 e 5 a seconda dei contratti). Altro articolo (precisamente 7 e 8), inoltre, disponeva che gli ordini di pagamento trasmessi dal Circolo didattico alla Banca erano accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali andava restituito al Circolo didattico firmato per ricevuta.

La Procura contesta al tesoriere di aver pagato personalmente alla C. mandati che in base alla convenzione non avrebbe dovuto liquidare e addebita a I.S., a titolo di responsabilità gravemente colposa e quindi in via sussidiaria, il predetto danno di 169.110,40 Euro corrispondente alle indebite appropriazioni messe in atto dalla DGSA. La Banca si difende sostenendo di avere sempre operato correttamente nel rispetto della convenzione, liquidando mandati formalmente regolari e solo se riferiti al reintegro delle minute spese o agli emolumenti spettanti alla predetta dirigente.

Questo giudice, esaminati analiticamente i giornali di cassa e, in particolare, le causali dei pagamenti indicate in tali documenti contabili, ritiene che il tesoriere debba rispondere solo di quelle operazioni non riconducibili alle due tipologie di spesa espressamente ammesse dalla convenzione, vale a dire il reintegro del fondo minute spese (come nel caso del mandato n. 47/26.3.2002 di 206,58 Euro o del rimborso versamento per smart card digitale del 26.5.2006 di 25,00 Euro)

e gli emolumenti propriamente detti (voci "retribuzione" o "indennità di amministrazione" o "indennità di direzione" o "arretrati"). Negli elenchi si rinvengono tuttavia molte liquidazioni a nome della C. recanti l'espressa causale "personale TD retribuzione mese di ..." per le quali il cassiere, usando la diligenza richiesta dal tipo di attività esercitata, avrebbe dovuto riconoscere come falsi o irregolari i relativi mandati: questi, infatti, erano corredati dalla distinta, in doppia copia, recante i nominativi dei docenti beneficiari tra i quali certo non poteva comparire la DGSA. In questi casi, pertanto, la Banca non avrebbe dovuto procedere all'erogazione della somma. Lo stesso dicasi per le voci "rimborso indennità di missione", "ore sostituzione colleghi assenti", "compensi tutor corsi di formazione", "F.I.S.", tutte non ascrivibili agli emolumenti fissi (da intendersi quali stipendi ed indennità di posizione).

Tenuto conto di quanto precede, la pretesa risarcitoria nei confronti di I.S. spa va ridotta rispetto a quanto domandato dal Pubblico Ministero e, sulla base dei conteggi effettuati dal giudice, il danno patrimoniale imputabile alla responsabilità sussidiaria del predetto Istituto tesoriere è determinato in complessivi 104.702,52 Euro.

Danno all'immagine

La Procura chiede anche, nei confronti della sola C.M., il risarcimento del danno all'immagine, nella misura di 338.220,00 Euro, arrecato al Ministero dell'Istruzione mediante le condotte illecite poste in essere dalla DGSA nel periodo 2007-2014 e che hanno portato alla sua condanna definitiva per i reati di peculato e falso con sentenza n. 1541/2017 emessa a seguito di patteggiamento dal Tribunale di Brescia.

Nella fattispecie, sussistente il presupposto di procedibilità previsto dall'[art. 17](#), comma 30-ter del [D.L. 1 luglio 2009, n. 78](#), convertito in [L. 3 agosto 2009, n. 102](#) e ribadito che - come già puntualizzato dal giudice di appello nella sentenza n. 120/2021-"l'attore pubblico ha inteso correlare l'azione ai fatti per i quali vi è stato patteggiamento penale e non già a quelli pregressi", occorre accertare se la condotta contra ius della DGSA abbia causato il pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza e in che misura.

Ebbene si ritiene che i fatti gravi ed altamente disdicevoli commessi dalla convenuta, reiterati nel tempo e finalizzati all'appropriazione di rilevanti somme, siano palesemente lesivi del prestigio del soggetto pubblico, come rivela la vasta eco che la vicenda ha avuto sui mass media locali.

L'ammontare del danno risarcibile, che la Procura ha individuato in 338.220,00 Euro (rifacendosi al criterio del duplum delle somme oggetto di appropriazione e non restituite dalla responsabile), è tuttavia ridotto equitativamente in 100.000,00 Euro. La sua rideterminazione si giustifica, in accoglimento delle argomentazioni prospettate dalla difesa, tenendo conto della somma restituita dalla convenuta (796.390,43 Euro corrispondente alle appropriazioni indebite degli anni 2007-2014) e della patologia ludopatica di cui è risultata affetta la C. e che l'avrebbe portata ad agire illecitamente.

Infine, quanto alla domanda di conversione del sequestro in pignoramento (avanzata dalla Procura) e alla contraria richiesta di liberare dal vincolo l'autovettura Ford Expedition ordinando al conservatore del P.R.A. di procedere alla cancellazione della relativa trascrizione, occorre tenere conto dell'[art. 190](#), comma 4, del Codice di giustizia contabile, il quale dispone: "La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata". Il ricorso ha, ex lege, un effetto sospensivo il quale si "diffonde" sull'intera sentenza impugnata (sul punto, si veda Sez. Terza giur. Centrale, ord.za n. 4/2022). In base a tale condivisibile principio, nel caso di specie l'appello avverso la precedente sentenza n. 339/2019 di questa Sezione giurisdizionale ha esteso la sospensione dell'esecutività anche alla dichiarazione di revoca della misura cautelare ivi contenuta; dopodiché, in seguito al successivo annullamento della pronuncia disposto con

sentenza n. 120/2021 della Sez. I^a giur. Centrale (che ha rimesso la causa al giudice di primo grado), il sequestro ha mantenuto la sua validità.

Pertanto, essendo tuttora in vita ed efficace la predetta misura cautelare, dalla condanna della C. disposta con la presente decisione discende, in accoglimento della domanda della Procura, la conversione del sequestro in pignoramento.

In conclusione, C.M. va condannata, in via principale, al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione dell'importo complessivo di 269.110,40 Euro (di cui 169.110,40 Euro per danno patrimoniale diretto e 100.000,00 Euro per danno all'immagine).

Va altresì condannata, in via sussidiaria, B.I.S. spa al pagamento di 104.702,52 Euro (corrispondente ad una parte del danno patrimoniale diretto).

I suindicati importi relativi al danno patrimoniale diretto sono soggetti a rivalutazione monetaria dal 30.7.2014 (data terminale dell'ispezione ministeriale sugli anni 2001-2006) ad oggi, mentre l'ammontare del danno all'immagine è comprensivo di rivalutazione.

Su tutte le somme sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, comprensive del grado di appello, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna in favore del Ministero dell'Istruzione:

- C.M., in via principale, al risarcimento del danno di 269.110,40 (duecentosessantannovemilacentodieci/40) Euro,
- B.I.S. spa, in via sussidiaria, al risarcimento del danno di 104.702,52 (centoquattromilasettecentodieci/52) Euro.

Agli importi relativi al danno patrimoniale diretto va aggiunta la rivalutazione monetaria (dal 30.7.2014, data terminale dell'ispezione ministeriale sugli anni 2001-2006, a quella di deposito della sentenza) mentre il danno all'immagine è già rivalutato.

Su tutte le somme sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Dispone la conversione del sequestro in pignoramento.

Condanna i suddetti convenuti, pro quota nella misura del 50 per cento ciascuno, alle spese di lite (comprensive del grado di appello), che si liquidano in complessivi 351,42 (trecentocinquantauno/42) Euro.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Conclusione

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 9 febbraio e del 26 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2022.